

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

71.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 18 LUGLIO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ACERBO

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Modificazioni al Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 458, sui provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1502).	1354	
PRESIDENTE - BACCARINI, <i>Relatore</i> , PASCOLATO, LISSIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> .		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1941-XIX, n. 305, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1940-41 (1461) . . .	1356	
BIBOLINI, <i>Relatore</i> .		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1941-XIX, n. 310, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41 (1462) . . .	1356	
PRESIDENTE - BOLZON, <i>Relatore</i> .		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 368, concernente l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1940-41 della somma di lire 12,000,000 da erogare a favore del Dopolavoro delle Forze armate dello Stato per attività assistenziali straordinarie connesse allo stato di guerra (1465) . . .	1356	
PAROLARI, <i>Relatore</i> .		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1941-XIX, n. 511, contenente nuove misure fiscali sugli oli di semi (1470)	1356	
FABBRICI, <i>Relatore</i> .		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 maggio 1941-XIX, n. 411, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41 (1471)	1357	
BRUNI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> .		
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario (1473)	1357	
CERUTTI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> .		
Assegnazione in uso all'Istituto per gli studi di politica internazionale del palazzo Clerici in Milano e assegnazione di contributi per il restauro e la sistemazione del detto edificio e per il funzionamento dell'Istituto (1475) . . .	1357	
SCOTTI, <i>Relatore</i> .		
Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale da lire 1 miliardo a lire 2 miliardi (1476)	1359	
BIBOLINI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, SPINELLI DOMENICO, CAPRI CRUCIANI, CERUTTI GIUSEPPE, PASCOLATO, LISSIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> .		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	Pag.
Estensione del beneficio tributario di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, alle concentrazioni dei portafogli assicurativi di rappresentanze di imprese estere in Italia, che si attueranno fino alla cessazione dello stato di guerra (1477)	1361
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> .	
Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi romani con sede in Roma (1478)	1361
GIGLIOLI, <i>Relatore</i> .	
Aumento del limite massimo dei fondi di riserva dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (1479)	1362
SELLANI, <i>Relatore</i> — LISSIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 586, contenente norme per la consegna dei buoni del Tesoro novennali 5 per cento 1950-XXVIII, sottoscritti nell'Africa Orientale Italiana, e assegnazione degli eventuali premi ad essi pertinenti (1485)	1362
CERUTTI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> .	
Agevolazioni tributarie per la successioni dei militari caduti in guerra. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1492)	1362
DA EMPOLI, <i>Relatore</i> — LISSIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> , SPINELLI DOMENICO.	
Autorizzazione a cedere a titolo gratuito al Governo Svedese un'area demaniale sita a Valle Giulia in Roma, da destinare alla costruzione di un immobile per sede dell'Accademia Svedese e concessione di agevolazioni fiscali (1493)	1364
CALZA BINI, <i>Relatore</i> .	
Modificazioni al testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni e agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche ed urbane (1494)	1364
BRIZI, <i>Relatore</i> .	
Modificazioni al regime fiscale della distillazione del vinello (1495)	1365
CAPRI CRUCIANI, <i>Relatore</i> — LISSIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> , CALZA BINI.	
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed altri provvedimenti di carattere finanziario (1501)	1366
CERUTTI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> .	

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 414, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 (1505)	1366
PESENTI ANTONIO, <i>Relatore</i> .	
Petizione	1366
BACCARINI, <i>Relatore</i> .	

La riunione comincia alle 9.30.

(Sono presenti il Ministro della cultura popolare, Pavolini, ed il Sottosegretario di Stato per le finanze, Lissia).

PRESIDENTE avverte che sono in congedo i camerati Arcidiacono, Arlotti, Armenise, Borgatti, Frignani, Guarneri, Guzzeloni, Landi, Lantini, La Rocca, Masetti, Mazzini, Paolini, Pellegrini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

COLOMBATI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 458, sui provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale. (1502)

PRESIDENTE avverte che, per assenza giustificata del Consigliere nazionale Armenise, relatore, riferirà il camerata Baccarini.

BACCARINI, *Relatore*, ricorda che la legge del 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, allo scopo di dare un incremento qualitativo e quantitativo alla produzione cinematografica stabiliva di corrispondere ai produttori un premio base del 12 per cento commisurato agli incassi e un premio aggiuntivo con aliquote progressive sugli incassi da 2 milioni e mezzo a 6 milioni.

Si stabiliva cioè il principio di lasciare al pubblico il collaudo della produzione e di premiare i film che incontrano maggiore successo. Ad impegnare maggiormente la produzione nazionale interveniva la legge del 1940 che fa obbligo alle sale di proiezione di dare almeno un film italiano per ogni film di importazione.

Dopo tre anni di felice esperimento la legge del 1938, integra nella sostanza, ritorna al-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'esame per alcuni ritocchi suggeriti dalla esperienza, soprattutto per eliminare alcune restrizioni che la limitano nel tempo e nella misura.

Detta legge infatti prevedeva la durata del provvedimento per 5 anni a partire dal 1° luglio 1938-XVI e limita la corresponsione dei premi ad un triennio di sfruttamento dei film.

L'articolo 1° del provvedimento in esame dispone l'applicazione dei premi per tutte le pellicole nazionali che saranno presentate entro il 30 giugno 1948.

Viene così prorogata di 5 anni la legge.

Lo stesso articolo 1° porta da 3 a 4 anni il periodo di accertamento degli introiti per la determinazione dei premi e con l'articolo 2 si stabilisce un premio aggiuntivo del 15 per cento per gli introiti compresi tra i 6 e i 10 milioni per dare un più adeguato premio ai grandi film. Tale aumento non porterà un onere troppo elevato. Nel triennio di applicazione della legge soltanto 6 film hanno realizzato incassi superiori.

Altra disposizione contenuta nella legge del 1938 istituisce un fondo di 3 milioni per premi da assegnare a quei film che si siano maggiormente distinti per pregi artistici e qualità etiche di concezione e di esecuzione. Con l'articolo 3 del disegno di legge detto fondo è elevato a 4 milioni e mezzo. La maggiore assegnazione è indispensabile e quasi certamente insufficiente per dare un giusto premio alle pellicole destinate a raggiungere particolari fini di propaganda politica o a documentare le gesta delle nostre Forze armate.

L'articolo 4 del disegno di legge prevede la erogazione di premi a favore dei corti metraggi i quali non hanno alcun beneficio dalla legge del 1938; esclusione che è certamente causa della scarsissima produzione dei documentari tanto utili ai fini culturali, scientifici e di propaganda. Nello stesso articolo con felice formula si crea un rapporto diretto fra la entità della produzione e quella dei premi da assegnarsi.

L'articolo 7 infine richiama in vigore l'obbligo della proiezione dei documentari sancita fin dal 1926, ma mai applicata per la scarsità della produzione.

Il gettito dei diritti erariali salito dai 56 milioni del 1936 ai 110 accertati per il 1941 e il risultato raggiunto dalla nostra esportazione che già supera del 100 per cento l'importazione, documentano l'ascesa della Cinematografia italiana e l'efficacia delle provvidenze del Regime in questo settore.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PASCOLATO domanda se — dato che l'industria cinematografica italiana lavora oggi in regime quasi completamente di monopolio — l'intervento da parte dello Stato nei confronti dell'industria stessa viene fatto ad impostazione del film oppure quando questo ha materialmente e praticamente dimostrato di essere veramente meritevole di incoraggiamento.

BACCARINI *Relatore*, conferma che questo contributo viene pagato in base agli incassi; e ciò per incoraggiare il successo, non la semplice intenzione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approvano gli articoli da 1 a 6).

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le Finanze*, propone che all'articolo 7 sia aggiunto il seguente comma:

« I provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto-legge sono adottati con decreto del Ministro della cultura popolare, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 5 ».

PRESIDENTE domanda al relatore se col l'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato per le finanze deve intendersi assorbito l'emendamento concordato col Governo e dal relatore stesso presentato nel seguente testo:

All'articolo 7 sostituire il seguente:

La produzione, la distribuzione e la proiezione dei film di cui all'articolo 4, che abbiano scopo di educazione civile, propaganda nazionale e cultura varia, di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 aprile 1926-IV, numero 1000, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1117, sono regolate dalle suddette disposizioni di legge e dalle particolari norme di esecuzione da adottarsi con decreto del Ministro della cultura popolare, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 5.

BACCARINI, *Relatore*, risponde affermativamente.

(L'articolo 7 è approvato con l'aggiunta proposta dal Sottosegretario di Stato per le finanze. Si approva anche l'articolo 8).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

(Il Ministro della cultura popolare, Pavolini, lascia la sala della riunione).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1941-XIX, n. 305, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1940-41. (1461)

BIBOLINI, *Relatore*, dichiara che lo stanziamento di 20 milioni di lire che il decreto-legge 19 aprile 1941-XIX, n. 305, comporta in aumento dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1940-41 costituisce un provvedimento di carattere eccezionale derivante dalle esigenze della guerra. Propone quindi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico. (*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1941-XIX, n. 310, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41. (1462)

PRESIDENTE avverte che, per assenza giustificata del camerata Mazzini, riferirà il camerata Bolzon.

BOLZON, *Relatore*, dichiara che si tratta di un nuovo stanziamento di 5 milioni di lire per provvedere ad esigenze eccezionali derivanti dall'attuale stato di guerra. La nuova assegnazione è a favore del bilancio del Ministero degli affari esteri.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico. (*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 368, concernente l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1940-1941 della somma di lire 12,000,000 da erogare a favore del Dopolavoro delle Forze armate dello Stato per attività assistenziali straordinarie connesse allo stato di guerra. (1465)

PAROLARI, *Relatore*, rileva che l'assegnazione straordinaria in oggetto è diretta ad assicurare i fondi necessari, in relazione allo

stato di guerra, al Dopolavoro delle Forze armate dello Stato, il quale — come è noto — svolge diverse importanti attività di carattere assistenziale, fra cui la gestione dei posti di ristoro fissi e viaggianti per i militari, mense, cinematografi, ecc.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico. (*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1941-XIX, n. 511, contenente nuove misure fiscali sugli oli di semi. (1470)

FABBRICI, *Relatore*, rileva che in questi ultimi tempi, data la scarsa produzione degli oli di semi dovuta alla diminuita importazione dei semi oleosi, i prezzi degli oli industriali sono saliti eccessivamente, provocando una sempre maggiore rarefazione nell'avviamento di una parte degli stessi oli di semi agli usi alimentari.

In tali condizioni, ravvisatasi la necessità di destinare obbligatoriamente alla alimentazione alcuni contingenti di oli di semi all'equo prezzo stabilito per gli oli alimentari, mentre si è riconosciuta l'opportunità di concedere a carico dell'erario un premio per l'olio di germe di granone che i produttori avranno avviato agli usi alimentari, è parso giusto e tempestivo estendere l'imposta già applicata ai soli oli destinati agli usi alimentari, anche agli oli che trovano impiego negli usi industriali.

Difatti, in questo periodo in cui gli oli di semi destinati ad usi industriali hanno dimostrato di raggiungere prezzi mediamente doppi e talora anche tripli degli oli di semi alimentari, non solo è venuta a mancare ogni ragione per mantenere in favore degli oli ad uso industriale l'esonero da quell'imposta che colpisce gli oli ad uso alimentare, ma si è rilevata anche la possibilità di colpire in misura più elevata gli oli di semi ad uso industriale, trovando così modo di ottenere, nel campo degli oli di semi una entrata compensativa della spesa addossata all'erario per favorire la produzione e la consegna dell'olio di germe di granone per gli usi alimentari.

A ciò ha provveduto il decreto-legge in esame il quale ha esteso la vigente imposta normale di lire 120 al quintale a tutti gli oli di semi, qualunque ne sia l'uso e contemporaneamente ha istituito un diritto erariale sup-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

pletivo di lire 100 al quintale a carico degli olii di semi (eccezzuati quelli di ricino, di mandorla e di lino) destinati ad usi diversi dall'alimentazione.

È rimasta in vigore l'esenzione in favore degli olii di semi destinati alla fabbricazione del sapone da bucato, vincolato, come è noto, ad un prezzo assai basso.

Il diritto erariale, tenendo conto dei prezzi raggiunti dagli olii industriali, avrebbe potuto essere stabilito anche in misura più elevata, ma si è dovuta fissarla in misura piuttosto modesta, per aver modo di bloccare i prezzi degli olii industriali entro i limiti non molto lontani dai prezzi degli olii alimentari.

Nel provvedimento seguono le disposizioni che regolano l'applicazione della nuova misura fiscale e le sanzioni.

All'articolo 8, in relazione alla possibilità di procedere ad una variazione del diritto erariale per variazione eventuale dei costi di produzione di taluni olii di semi, si è accordata facoltà al Ministero delle finanze di modificare detto diritto fiscale, sentita un'apposita commissione composta di rappresentanti dei Ministeri interessati e delle tre confederazioni degli agricoltori, dell'industria e dei commercianti.

Conclude proponendo l'approvazione del provvedimento, che — stante la sua natura di catenaccio fiscale — ha dovuto essere adottato con decreto-legge entrato immediatamente in vigore.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 maggio 1941-XIX, n. 411, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41. (1471)

BRUNI GIUSEPPE, *Relatore*, osserva che questo provvedimento, col quale si aumenta di altri 18 milioni di lire lo stanziamento del capitolo del bilancio degli Interni relativo al servizio di investigazione politica, è al pari dei precedenti determinato da inderogabili esigenze.

Ne propone pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (1473)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, rileva che si tratta di un provvedimento che rientra, data la situazione in atto, nel quadro delle indispensabili ricorrenze. Con esso si assegnano lire 85 milioni per la integrazione del bilancio di provincie deficitarie, 68,900,000 lire per contributi a stabilimenti di pubblica beneficenza e 42,000,000 per l'impianto ed il funzionamento del laboratorio per la produzione del vaccino contro il tifo esantematico. Ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Assegnazione in uso all'Istituto per gli studi di politica internazionale del palazzo Clerici in Milano e agevolazione di contributi per il restauro e la sistemazione del detto edificio e per il funzionamento dell'Istituto. (1475)

SCOTTI, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge riguarda l'assegnazione in uso all'Istituto per gli studi di politica internazionale del palazzo Clerici in Milano e la destinazione di un contributo per il suo restauro.

Ad attestare l'opera dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, cita la frase di un'altissima segnalazione contenuta nel corsivo del « Popolo d'Italia » del 10 giugno 1939-XVII: « Istituto che onora Milano, dove ha sede, e l'Italia ». Questo Istituto è una schietta manifestazione dello spirito alacre e creativo che il Fascismo è riuscito a trasfondere nei giovani.

Esso è sorto in Milano il 27 marzo 1934-XII allo scopo di studiare e divulgare i problemi di politica internazionale, con particolare riguardo alla posizione dell'Italia di fronte a ciascuno di essi.

L'Istituto, appoggiato dalla costante simpatia e benevolenza del Duce e del Ministero degli affari esteri, si è rapidamente affermato e sviluppato attraverso il suo dinamismo e la sua sensibilità non solo in Italia, ma anche all'Estero; esso è nel suo genere unica istitu-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

zione in Italia ed una delle poche esistenti in Europa.

L'attrezzatura dell'Istituto consta di:

a) uffici di direzione, amministrazione, segreteria, ecc.;

b) un ufficio studi del quale fanno parte elementi, tutti indistintamente scelti attraverso un severo concorso nazionale con esami scritti ed orali. L'appartenenza all'ufficio studi dell'Istituto crea una specializzazione su problemi e settori della politica mondiale intesa nel senso più vasto;

c) una biblioteca riguardante i problemi di politica internazionale dalla costituzione del Regno d'Italia fino ad oggi, con più di 50.000 volumi e 20.000 opuscoli;

d) una biblioteca specializzata di giornali e periodici a carattere mondiale dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi;

e) uffici specializzati che compiono ricerche e studi di carattere particolare.

L'attività dell'Istituto si svolge essenzialmente mediante pubblicazioni. Delle pubblicazioni talune sono di carattere periodico, come ad esempio la ben nota rivista settimanale di politica estera *Relazioni internazionali*, il quindicinale di storia e geografia *Popoli*, il trimestrale *Rivista d'Albania* fatta in collaborazione col Centro studi sull'Albania presso la Regia Accademia d'Italia, il trimestrale *Archivio storico della Svizzera italiana* in collaborazione col Centro studi per la Svizzera presso la Regia Accademia d'Italia, il trimestrale *Archivio storico di Corsica* diretto da Gioacchino Volpe.

Inoltre l'Ufficio studi dell'Istituto cura la compilazione dell'*Annuario di politica internazionale*, dell'*Annuario di diritto internazionale*, delle pubblicazioni trimestrali *Documenti di politica internazionale* e *Cronache di politica internazionale*.

L'attività editoriale dell'Istituto si è in questi ultimi anni sviluppata e già costituisce una ricca biblioteca per chi voglia studiare i problemi della politica estera italiana e della politica mondiale. A proposito di questa attività, è da segnalare che l'Istituto ha avuto dal Duce l'incarico di predisporre la *Storia della politica estera italiana dal 1861 al 1914* basata sulla documentazione dell'archivio del Ministero degli affari esteri.

Inoltre l'Istituto sta dirigendo opere fondamentali, quale il *Dizionario diplomatico internazionale*, il *Dizionario della storia d'Italia*, la *Enciclopedia coloniale*, ecc., ecc.

Manifestazioni di importanza nazionale ed internazionale organizzate in questi anni decorsi dall'Istituto sono stati i due congressi

nazionali per gli studi di politica estera, che hanno avuto l'alto onore di essere inaugurati dal Ministro degli affari esteri, conte Galeazzo Ciano, nel 1936 e nel 1938.

Ond'è che questa istituzione italianamente operante e fascisticamente viva non trova migliore definizione per la propria opera di quella indicata dal conte Ciano nel suo discorso inaugurale al Primo convegno nazionale di politica estera: « L'Istituto per gli studi di politica internazionale si è già posto al primo piano tra le istituzioni culturali del Regime, quelle che meglio corrispondono ai bisogni ed allo spirito dell'Italia imperiale ».

Attualmente l'Istituto per gli studi di politica internazionale svolge la sua attività in locali d'affitto sparsi in tre diversi palazzi, in via Borghetto a Milano. Basta visitare la sede per avere l'impressione, oltre che della fervida attività che vi si svolge, dell'insufficienza dello spazio disponibile e perciò appare quanto mai opportuna e degna la proposta di destinare a sede dell'Istituto per gli studi di politica internazionale il palazzo Clerici, già sede della Corte d'appello ed ora libero dopo il trasferimento di essa nel nuovo grandioso Palazzo di giustizia.

Il palazzo Clerici viene assegnato in uso all'Istituto per gli studi di politica internazionale per 50 anni e per il restauro del palazzo viene stanziata la somma di lire 2,800,000 da iscriversi nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze e da corrispondersi in rate in relazione allo stato di avanzamento dei lavori che saranno eseguiti sotto la vigilanza del Genio civile e su progetto da approntarsi a cura dell'Istituto per gli studi di politica internazionale e da approvarsi dal Ministero delle finanze, di concerto con quello dei Lavori pubblici.

L'Istituto per gli studi di politica internazionale ha già predisposto il progetto che prevede al piano terreno ampi locali per la biblioteca che sarà anche di uso pubblico, aule per le lezioni, e vasti depositi dei libri stampati dall'Istituto per gli studi di politica internazionale; al primo piano tutto l'ufficio studi diviso in vari settori che occupano oltre 25 funzionari, le sale di lettura per i soci, il salone col grande affresco del Tiepolo per conferenze, la sala di consiglio, gli uffici di direzione ed amministrazione.

Il palazzo Clerici viene così ad essere riadattato in modo degno delle sue nobili tradizioni che risalgono a quando si inizia la notorietà in Milano della famiglia Clerici.

Pertanto la spesa di lire 2,800,000 per il restauro del palazzo in quanto serve ad un

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tempo e a dare sede degna e comoda all'Istituto per gli studi di politica internazionale e a porre in migliore luce le tumultuose concezioni e le magie del pennello del grande pittore veneto, può essere approvata dalla Commissione con la sicurezza che tale somma è destinata al duplice utilissimo scopo di valorizzare un benemerito Istituto di cultura e a salvaguardare una grande opera d'arte.

Il disegno di legge contempla anche la concessione all'Istituto per gli studi di politica internazionale di un ulteriore contributo annuo di lire 500,000 per la durata di 10 anni prorogando fino all'esercizio finanziario 1950-1951 l'assegnazione di lire 500,000 che gli viene corrisposta in via temporanea a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.

Anche di tale concessione propone l'approvazione.

La direzione dell'Istituto per gli studi di politica internazionale aveva pregato il relatore in occasione della sua visita all'Istituto, di ottenere, se possibile, dal Ministero delle finanze che all'articolo 3 del disegno di legge venisse aggiunto un comma che sancisse a favore dell'Istituto l'esonero da qualunque tributo per tutti gli atti e documenti che abbiano comunque connessione diretta o indiretta con la sistemazione e l'esercizio del palazzo Clerici.

Per dovere d'ufficio ha sottoposto la proposta al Ministero; ma per un principio generale, che già è stato affermato anche dalla Commissione del bilancio, il Ministero non ha potuto aderirvi preferendo se mai che in caso di necessità venga aumentato il contributo, il quale, per altro, con la presente disposizione viene già portato a un milione annuo: ragione per cui il disegno di legge viene sottoposto alla approvazione della Commissione senza alcun emendamento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale da lire 1 miliardo a lire 2 miliardi. (1476)

BIBOLINI, *Relatore*, ricorda che col Regio decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 5, che creava l'Istituto per la ricostruzione industriale in sostituzione dell'Istituto di liquidazione, fu trasferito alla sezione immobilizzi

industriali il fondo di dotazione spettante all'Istituto di liquidazione.

Col Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 905, recante norme per l'organizzazione permanente dell'Istituto per la ricostruzione industriale il fondo di dotazione fu fissato in un miliardo di lire corrispondente all'ammontare delle differenze constatate fra le attività e le passività dell'Ente derivanti dagli avanzi conseguiti nell'effettuate realizzazioni di attività industriali controllate e dalle differenze risultanti da una adeguata valutazione delle partecipazioni possedute.

Nell'esame dell'attuale struttura patrimoniale dell'Istituto risulta un'ulteriore rafforzamento ottenuto col riordinamento e maggiore valorizzazione delle aziende controllate ed in parte a seguito di immobilizzi.

Le prevalenze patrimoniali constatate da un esame analitico compiuto con criteri prudenziali sommate alle riserve già realizzate superano il miliardo di lire che col presente disegno di legge si porta ad incremento del fondo di dotazione dell'Istituto che viene così fissato in due miliardi di lire.

Conseguentemente il fondo dell'Istituto destinato a nuovi interventi viene elevato a due miliardi di lire.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge viene stabilito un ulteriore prelevamento di lire 60 milioni per essere destinati ad opere di preparazione professionale tecnica e di assistenza sociale ai combattenti.

Con l'articolo 2 si modificano le vigenti norme sulla ripartizione degli utili; e così la quota destinata al fondo di riserva viene ridotta dal 25 per cento al 20 per cento, mentre viene aumentata dal 10 per cento al 15 per cento la quota destinata alla preparazione delle carriere industriali di giovani o tecnici sperimentali, nonché per le opere di preparazione professionale tecnica e di assistenza sociale.

Il residuo 65 per cento sarà versato al Tesoro dello Stato.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE osserva che la maggior parte del miliardo di aumento è dovuta ad una più esatta rivalutazione dei valori delle aziende controllate, le quali mercè l'opera dell'Istituto per la ricostruzione industriale sono ormai risanate e si trovano in condizioni di efficienza. Reputa opportuno l'aumento del fondo di dotazione, specialmente in questo momento in cui molte attività controllate dall'Istituto per la ricostruzione industriale sono valutate ad un prezzo inferiore alla reale consistenza. Sicchè l'aggiornamento costituisce

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

anche una garanzia dei valori, e ciò indipendentemente dalla piena fiducia che si ha negli amministratori dell'Istituto.

Desidera anche far rilevare che l'aumento di dotazione a 2 miliardi è al netto dei 60 milioni da destinare ad opere di preparazione professionale tecnica e di assistenza sociale, opere assai utili e richieste fra l'altro dal Consiglio nazionale delle ricerche e dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

SPINELLI DOMENICO non è convinto della utilità del provvedimento, perchè anche portandosi il fondo da 1 a 2 miliardi, le cose sostanzialmente non mutano.

Neppure il concetto di una garanzia dei valori giustifica il provvedimento, perchè non è ammissibile che un amministratore diligente venda a prezzo inferiore a quello reale, che non può derivarsi, caso per caso, se non da una precisa valutazione delle aziende.

Osserva d'altra parte che agli effetti dell'attuale legislazione fiscale questo aumento rappresenta un utile, che per ragioni di uguaglianza in rapporto ad altri Enti, dovrebbe essere colpito anch'esso colle fortissime aliquote della imposta sui profitti di guerra.

CAPRI CRUCIANI non condivide l'opinione del camerata Spinelli Domenico.

È noto invero che lo Statuto dell'I. R. I. consente operazioni in relazione al capitale. Ora, sia per gli utili realizzati e passati a riserva, sia per le rivalutazioni, il patrimonio dell'I. R. I. si è raddoppiato; di qui la opportunità che così imponenti riserve non siano mantenute sterili (*Interruzione del Consigliere nazionale Spinelli Domenico*) in un momento di tanta necessità per la vita industriale ed economica del Paese. Il provvedimento in esame permette di allargare le maglie di questi interventi finanziari dell'I. R. I. e quindi merita piena approvazione.

Pone infine in rilievo la particolare importanza dell'attività che l'I. R. I. svolge per la preparazione dei quadri professionali e tecnici, di cui ci è tanto bisogno e da cui si ricaveranno nell'avvenire vantaggi molto apprezzabili. (*Vive approvazioni*).

CERUTTI GIUSEPPE si sofferma sul lato tecnico di questa operazione.

Si è detto che l'I. R. I. ha fatto una semplice rivalutazione delle proprie attività: ora questo non è del tutto esatto.

BIBOLINI, *Relatore*. In parte sì.

CERUTTI GIUSEPPE. L'I. R. I. ha aumentato il proprio patrimonio utilizzando i margini conseguiti in avvenuti realizzazioni ed adeguando le valutazioni di bilancio al con-

tenuto economico e patrimoniale delle partecipazioni possedute.

SPINELLI DOMENICO. Si tratta di un vero e proprio utile.

CERUTTI GIUSEPPE ricorda che parecchie partecipazioni, assunte dall'I. R. I. in piena crisi, hanno dal 1933 in poi di gran lunga migliorate le loro consistenze tanto patrimoniali quanto redditizie, il che ha consentito adeguati realizzazioni ed ha riverberato le sue influenze sulle maggiori consistenze patrimoniali dell'I. R. I. di fronte a quelle accertate nel 1937. Gli adeguamenti patrimoniali dell'I. R. I. non rappresentano quindi una formula aritmetica ma sono in relazione alla situazione ed agli adeguamenti apportati dalle aziende ove l'I. R. I. possiede partecipazioni azionarie. È noto infatti come le aziende che hanno svalutato il capitale, abbiano potuto provvedere alle relative ricostruzioni costituendo riserve e provvedendo a trasferenze di quote di svalutazione a capitale. E ciò a prescindere dalle rivalutazioni accordate in relazione all'imposta straordinaria delle società per azioni. Il patrimonio dell'I. R. I. è passato dal miliardo del 1937 agli attuali due miliardi; nè vi è il pericolo da alcuni qui prospettato che si possa poi ritornare ad una diminuzione del fondo di dotazione poichè, salvo casi straordinari ed assolutamente impensati ed imprevedibili, l'I. R. I. ha mantenuto anche altre speciali riserve per le oscillazioni del proprio portafoglio titoli; nè poi può esservi dubbio che l'amministrazione dell'I. R. I. — ove sono rappresentati tutti i Ministeri interessati e specialmente quelli delle finanze e delle corporazioni — non abbia esaminato molto attentamente tutte queste circostanze.

BIBOLINI, *Relatore*, ribadisce lo spirito informatore del provvedimento, che è quello di consentire all'I. R. I. al momento opportuno, altri interventi finanziari molto importanti per sostenere specialmente le industrie che interessano lo Stato. Nè bisogna dimenticare che l'I. R. I. è stato creato appunto per tale scopo e che, intervenendo esso, evita sacrifici al Tesoro.

PASCOLATO domanda al relatore se si possono discriminare le nuove disponibilità dell'I. R. I. a seconda che derivino da utili o da rivalutazione.

BIBOLINI, *Relatore*, osserva che ciò è stato fatto nella relazione ultima dell'I. R. I. al proprio bilancio.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, assicura che le rivalutazioni sono avve-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nute con la massima prudenza e sotto il controllo diretto del Ministero delle finanze.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Estensione del beneficio tributario di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, alle concentrazioni dei portafogli assicurativi di rappresentanze di imprese estere in Italia, che si attueranno fino alla cessazione dello stato di guerra. (1477)

PRESIDENTE. Il relatore camerata Paolini è in regolare congedo.

Il disegno di legge, peraltro, è molto semplice ed è giustificato dal fatto che i concentramenti dei portafogli assicurativi di rappresentanze e di imprese estere in Italia, ricorrono con maggior frequenza nella speciale situazione determinata dallo stato di guerra, che ha logicamente modificato notevolmente le condizioni di molte di tali rappresentanze.

Le operazioni di concentramento, d'altra parte, hanno un contenuto di pubblico interesse epperò molto opportunamente col provvedimento in esame si stabilisce per la durata della guerra, la estensione ai concentramenti suddetti del beneficio fiscale di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283.

Pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi romani con sede in Roma. (1478)

GIGLIOLI, *Relatore*, ricorda che l'Istituto di studi romani ha preso idealmente origine dal Cenacolo della rivista *Roma* fondata nel novembre 1922-I ed ha rappresentato quando ha assunto forma giuridica il 21 marzo 1925-III un fatto di ferma e concreta fede nelle idealità propugnate dal fascismo, costituendo una coraggiosa affermazione in un momento nel quale si avevano deplorabili impressioni e sbandamenti nel campo culturale. L'Istituto di studi romani è stato il primo, in ordine di tempo, dei grandi enti culturali sorti in seno al Regime. Il vasto e ardito programma bandito nel 1922, riaffermato nel 1925, veniva poi di anno in anno, maggiormente realizzato sic-

chè parve opportuno al Duce nel 1933-XI di stabilire che venisse concesso al predetto Istituto un contributo annuo nella misura di lire 200,000.

Il provvedimento veniva enunciato in seno al Consiglio dei ministri nei termini seguenti:

« L'Istituto di studi romani sorto in Roma con l'intento di promuovere e favorire ogni studio riflettente Roma e il mondo latino, ha dato inizio negli anni passati ad un'attività veramente singolare che è andata via via aumentando sino a raggiungere un ciclo di grandiose iniziative degne della Città eterna e del Regime. Lo sviluppo di tali iniziative è in perfetta corrispondenza con l'incremento degli studi sulla romanità oggi veramente sentito non solamente in Italia ma in tutto il mondo, auspici le alte idealità propugnate dal Fascismo.

« Dato l'alto grado di importanza raggiunto dall'Istituto e data la necessità di assicurare la continuità delle sue opere e in particolare delle iniziative da esso assunte, è apparso opportuno fornire all'Istituto stesso i necessari mezzi di vita assicurandogli un contributo fisso annuo di lire 200,000 ».

Divenendo sempre più complessa l'attività dell'Ente e prendendo sempre maggiore sviluppo le sue varie iniziative, il Duce dispose successivamente che il contributo dello Stato venisse elevato nella misura annua di lire 400.000.

Ulteriormente i compiti dell'Istituto sono stati ancora resi più vasti e si possono sinteticamente così riassumere: nel campo delle ricerche e produzione scientifica abbiamo: 1° congressi nazionali di studi romani; 2° documentazioni e bibliografie, con molte utili iniziative; 3° iniziative per lo studio e l'uso della lingua latina; 4° studi del diritto comune pontificio; 5° ricerche e studi vari.

Resasi l'opera dell'Istituto di grandiosa ampiezza e risonanza internazionale, raggiunta nelle varie iniziative una ottima e seria organizzazione, è giusto concedere all'ente stesso la possibilità di procedere al raggiungimento dei suoi fini attraverso un maggior finanziamento; e pertanto, in considerazione di tali benemerenzze prega la Commissione di esprimersi favorevolmente all'approvazione del disegno di legge perchè il contributo dello Stato venga elevato a lire 800,000.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Aumento del limite massimo dei fondi di riserva dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato. (1479)**

SELLANI, *Relatore*. Data la situazione attuale e in considerazione del carattere industriale delle aziende del monopolio dello Stato, il Governo, con questo disegno di legge, propone di aumentare i fondi di riserva stabiliti dalle leggi del 1927 e del 1936.

Il limite massimo di tali fondi viene elevato da 50 a 100,000,000 per l'Azienda dei tabacchi, da 6 a 20 per l'Azienda dei sali, da 1 a 3 per l'Azienda del chinino e da 3 a 5 per l'Azienda delle cartine e tubetti per sigarette.

Una particolare assegnazione, pari al 2 per cento delle entrate, provvederà alla integrazione dei fondi stessi.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, dichiara che il disegno di legge ha lo scopo di porre il Monopolio in condizione di poter fare acquisti di carattere urgente.

Con questo disegno di legge si evita anche di dover ricorrere a leggi di variazione del bilancio competente.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 586, contenente norme per la consegna dei Buoni del Tesoro novennali 5 per cento 1950-XXVIII, sottoscritti nell'Africa Orientale Italiana, e assegnazione degli eventuali premi ad essi pertinenti. (1485)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, sottolinea l'importanza di questa conversione in legge perchè dimostra ancora una volta la cura del Ministero delle finanze di andare incontro a quelle che possono essere le esigenze dei portatori dei titoli di Stato e, più ancora, di mantenere scrupolosamente i propri impegni.

Sta di fatto che nell'ultima emissione dei Buoni del Tesoro novennali a premi, 1950, questi Buoni furono sottoscritti anche dai nostri connazionali in Africa Orientale; e il relativo importo fu, dagli Istituti raccoglitori, trasferito e versato alle diverse tesorerie. Per il sopravvenuto stato di emergenza, nel mentre la Tesoreria di Roma conosce con preci-

sione l'importo versato per queste sottoscrizioni, non è, invece, in grado di conoscere quale cifra abbiano versato alle stesse tesorerie i singoli Enti raccoglitori delle sottoscrizioni. Tanto meno è in condizione di sapere chi siano coloro che hanno sottoscritto questi Buoni, che sono muniti soltanto di una ricevuta provvisoria convertibile successivamente nei titoli definitivi.

Nel frattempo si è venuta maturando l'epoca dell'estrazione dei premi: bisognava quindi provvedere a questi titoli ancora in mano della tesoreria centrale fra i quali vi possono essere dei premi sorteggiati. La Tesoreria provinciale di Roma pertanto, ha ripartito questi Buoni, che non possono essere consegnati materialmente ai relativi sottoscrittori, in tanti depositi: deposito tesoreria A, B, C, ecc. Se per avventura fra questi depositi fosse sorteggiato un premio, esso verrebbe devoluto alla competente tesoreria, che a sua volta lo devolverebbe in relazione al capitale sottoscritto a tutti gli Enti raccoglitori e questi, in quota parte, a tutti i singoli sottoscrittori.

Rileva che non si poteva andare meglio e più equamente incontro a coloro che lontani dalla Patria hanno voluto dare a questa l'attestato della loro indefettibile fiducia, contribuendo alla sottoscrizione che ebbe tanto successo.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra. (1492)

DA EMPOLI, *Relatore*, osserva che si tratta di un provvedimento notevole, contenente soprattutto principii di alto valore morale. Si propongono infatti alcune agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra. E più precisamente si dichiarano esenti dall'imposta di successione, fino all'importo di 25,000 lire, le quote nette del patrimonio personale devolute alla linea retta ascendente e discendente e al coniuge superstite dei militari morti in guerra o deceduti per ferite, o malattie riportate a causa della guerra.

Poichè il disegno di legge è ispirato, da un lato, al desiderio di agevolare in tutti i modi i congiunti dei morti in guerra, e dall'altro

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

al fatto che si tratta di introiti che provengono allo Stato dal sacrificio supremo di soldati italiani, ritiene che il provvedimento meriti il più alto plauso della Commissione. Tuttavia osserva che esso offre risultati più modesti di quanto non sembri a prima vista; infatti non sono egualmente esenti le sorelle e i fratelli dei caduti in guerra, e ciò, specie quando si tratta di soggetti a carico del caduto, costituisce una lacuna che potrebbe essere eliminata. Inoltre la quota esentata è assai modesta. La relazione ministeriale ha voluto chiarire che la modestia della cifra sarebbe compensata dal fatto che l'esenzione fino a 25,000 lire non riguarda tutto l'asse ereditario ma le singole quote ereditarie, con il chè avverrebbe che l'ammontare del patrimonio esentato sarebbe in sostanza maggiore. Ma tale compenso è assai meno rilevante in pratica. Infatti per quanto riguarda i discendenti ed il coniuge del caduto in guerra, il provvedimento ha portata limitatissima. Infatti appena si abbiano due figli si è esenti completamente dall'imposta per qualunque ammontare, tanto quando eredi siano i figli, tanto quando sia il coniuge o anche i figli ed il coniuge superstite. In tutti questi casi il provvedimento è come se non esistesse. Nel caso, invece, di un solo figlio non si vede come si possa scindere in numerose quote l'asse ereditario; specialmente per patrimoni modesti.

Se poi si fa l'ipotesi che non vi sia la moglie o non vi sia il figlio, tanto più raro è il caso che l'asse ereditario venga diviso e quindi generalmente nessuna applicazione avrà il beneficio concesso dalla legge. Tutto ciò ha poi maggior valore se si pensa che le successioni tra discendenti e ascendenti sono assai meno numerose delle successioni fra i coniugi e fra ascendenti e discendenti; a meno che non vi siano nè moglie nè figli, nel qual caso la scissione del patrimonio ereditario è ancora più difficile.

Dal che si vede come sia modesta l'applicazione del beneficio che verrebbe dalla considerazione di singole quote ereditarie anziché dell'asse ereditario nel complesso.

Si potrebbe consigliare — per dare un sollievo più concreto ai congiunti dei caduti in guerra — l'elevazione della quota almeno fino a 50,000 lire. Si potrebbe anche estendere l'agevolazione ai fratelli e alle sorelle dei caduti.

Anche meglio sarebbe, però, applicare in modo integrale il beneficio consentendo la esenzione per tutte le successioni dei caduti. Nè il fisco potrebbe affermare un proprio

danno, perchè senza la guerra e le morti in guerra, lo Stato non avrebbe gli introiti in oggetto.

Senza presentare, pertanto, emendamenti, rivolge preghiera al Sottosegretario di Stato per le Finanze di voler provvedere direttamente alle modificazioni del disegno di legge in base alla raccomandazione testè fatta.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, afferma che il disegno di legge vuol dare un segno tangibile di riconoscimento a chi cade in difesa della Patria. Tale beneficio nelle attuali condizioni non si poteva estendere eccessivamente, ma doveva essere ristretto alle classi più umili e modeste. D'altra parte questo provvedimento non pregiudica il futuro, e le raccomandazioni del relatore potranno essere tenute presenti in un secondo tempo.

Osserva poi che il disegno di legge così come è stato predisposto presenta una lacuna all'articolo 3, nel quale non si è tenuto conto della agevolazione a favore dei successori, oltrechè dell'autore della successione.

Propone quindi che l'articolo 3 sia sostituito dal seguente testo:

« Le maggiorazioni stabilite nei riguardi dell'autore della successione dall'articolo 2, e, nei riguardi degli eredi e legatari, dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, allegato B, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, non sono applicabili alle successioni delle persone di cui agli articoli precedenti, indipendentemente dall'ammontare della quota ereditaria, o del legato ».

DA EMPOLI, *Relatore*, ripete che se vuol darsi alle famiglie dei caduti in guerra, che sono nel cuore del popolo italiano, un segno veramente tangibile della riconoscenza del Paese, è opportuno che il Governo allarghi la portata del provvedimento.

SPINELLI DOMENICO si associa alle dichiarazioni del Relatore.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le Finanze*, prega la Commissione di approvare il disegno di legge senza alcun emendamento all'infuori di quello da lui proposto all'articolo 3, anche perchè ciò non esclude la possibilità di eventuali future concessioni.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(Si approvano gli articoli 1 e 2 — Si approva l'articolo 3 nel nuovo testo proposto dal Governo — Si approvano anche gli articoli 4 e 5).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a cedere a titolo gratuito al Governo Svedese un'area demaniale sita a Valle Giulia in Roma, da destinare alla costruzione di un immobile per sede dell'Accademia Svedese e concessione di agevolazioni fiscali. (1493)

CALZA BINI, *Relatore*, ricorda che a Valle Giulia sono sorte parecchie sedi di Accademie straniere, quella inglese, la tedesca, la rumena, la beiga.

Fin dal primo progetto di sistemazione della Valle Giulia era previsto che dovessero sorgere tante Accademie quanti sono gli Stati che mantengono i loro artisti a studiare a Roma. Per recenti accordi anche la Svezia, che ha manifestato il desiderio di costruire un'Accademia a Roma, avrà il terreno necessario in Valle Giulia. Lo Stato italiano infatti è disposto a concedere gratuitamente al Governo svedese un'area demaniale sita appunto a Valle Giulia. Questo appezzamento è di 3.303,41 metri quadrati, valutati dall'Ufficio tecnico erariale di Roma a lire 3,633,754, ossia circa mille lire per metro quadrato.

Con il disegno di legge in esame viene appunto autorizzata questa cessione a titolo gratuito; e si concedono inoltre tutte quelle esenzioni tributarie che sono normalmente concesse in casi simili, quando si tratta di costruzioni e di istituzioni che si propongono fini culturali e non hanno nessun scopo di lucro.

Propone l'approvazione del provvedimento e formula l'augurio che anche la Svezia mandi i suoi artisti in buon numero a Roma, che è sempre la grande madre di tutte le arti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni e agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche ed urbane. (1494)

BRIZI, *Relatore*, osserva che il disegno di legge in esame tocca tre materie: 1^o) esecuzione delle volture catastali; 2^o) spese per le commissioni censuarie provinciali e comunali; 3^o) oneri di trasferimento di immobili di minimo valore.

Dopo il testo unico 8 ottobre 1931-IX, sul catasto dei terreni, intervennero il decreto-legge 10 maggio 1938-XVI e il relativo regolamento 8 dicembre 1938-XVII per la conservazione del nuovo catasto, destinata appunto a mantenere gli atti catastali al corrente delle mutazioni che intervengono, così rispetto ai possessori, come rispetto allo stato dei fondi. Ma l'Amministrazione oggi constata la necessità di compiere un ulteriore perfezionamento nella esecuzione delle volture dei terreni; e con ragione.

Il principio ispiratore, che risulta dal disegno di legge, è pienamente plausibile. Il catasto è un pubblico documento, e ne è di pubblico interesse la regolare conservazione. A questo fine vanno assicurate, così la diligenza dei richiedenti di volture e dei pubblici funzionari, come la responsabilità dei tecnici.

Per ciò si modifica l'articolo 55 e si sostituiscono gli articoli 56, 57 e 60 del testo unico del 1931.

Sostanzialmente, il nuovo articolo 55 prescrive di unire alle domande di voltura un certificato dell'intestazione e degli elementi catastali dell'immobile da volturare; ed in caso di discordanza, un documento dei passaggi intermedi. L'articolo 56 nuovo prescrive ai notai e pubblici funzionari roganti di allegare consimili certificati o documenti agli atti di trasferimento di immobili. L'articolo 57 nuovo prescrive che, ai tipi di frazionamento non regolarizzati, si sostituiscano, d'ufficio, tipi redatti a spese del tecnico che non presentò tipo regolare e non regolarizzò in tempo utile.

Nulla può osservarsi sul merito di tali disposizioni, dato il principio accennato. Può solo non comprendersi come, per una bisogna quale è il tipo di frazionamento, non sia contemplata (al nuovo articolo 57) anche la firma del dottore in scienze agrarie e del perito agrario. Ed il relatore ha appreso dall'Amministrazione finanziaria, che la difficoltà era venuta dal Ministero della giustizia, il quale, basandosi sulle norme generali di cui agli articoli 16, 18, 19 e 20 del Regio decreto 11 febbraio 1929-VII, n. 274, avvisa non sia il caso di provvedere in occasione di una norma specifica.

Quanto alla seconda parte del disegno, si chiarisce con l'articolo 2 la portata della disposizione di cui all'articolo 49 del testo unico n. 1391: per l'intero funzionamento delle commissioni censuarie comunali e provinciali, la spesa deve far carico rispettivamente al Comune e alla Provincia. Chiarimento opportuno, poichè l'esistente norma poteva prestarsi a dubbio, dopo che alle dette commissioni sono

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

stati attribuiti ulteriori compiti anche pel catasto edilizio e la conservazione.

Si aggiorna pure (articolo 3) la misura della indennità dovuta ai membri delle commissioni provinciali.

Infine, la terza ed ultima materia del disegno di legge ha anche il fine logico di evitare che trasferimenti di modestissimi immobili avvengano mediante atti privati, causa il peso delle spese di trasferimento nella misura ordinaria di esse.

Pertanto si estendono (articolo 5 e 6 del disegno di legge) le facilitazioni vigenti per imposte di registro ed ipotecarie, tasse di bollo e diritti catastali, pei fondi rustici di valore fino a 1000 lire, anche ai fabbricati urbani, ed il limite di 1000 si eleva a 5000 lire, cosa necessaria anche date le accresciute espressioni monetarie dei valori stessi. E le riduzioni di diritti notarili pei trasferimenti di fondi rustici fino a lire 1000 sono estese (articolo 7) ai fabbricati di pari valore.

Conclude raccomandando alla Commissione generale del bilancio l'approvazione del disegno di legge, ed auspicando che il sistema della probatorietà (attualmente in corso di studio per il catasto edilizio urbano) condurrà alla piena garanzia del valore giuridico del catasto dei terreni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al regime fiscale della distillazione del vinello. (1495)

CAPRI CRUCIANI, *Relatore*, dichiara di avere avuto frequenti contatti con gli uffici del Ministero delle finanze che hanno predisposto questo provvedimento, col quale si abroga il decreto del 1932 concedente particolari agevolazioni fiscali allo spirito di vinello.

Il Ministero ritiene che non è necessario mantenere questo privilegio in quanto di vinello non se ne produrrà più. Ma ciò non può riconoscersi esatto. Dove non esiste sufficiente attrezzatura distillatoria i vinificatori sono esonerati dal consegnare le vinaccie. Dove vanno esse a finire? Alla concimaia? Sarebbe invece in tali condizioni la fissazione nel vinello dei prodotti utili in esse contenuti la migliore utilizzazione tanto più che dopo lavate possono ugualmente utilizzarsi come mangimi. D'altra parte vi è la necessità di

fare dell'aceto di vino e quindi agli acetieri bisogna dare la vinaccia o il vinello, proprio per evitare di dar loro l'alcool, cioè un prodotto finito, per mancanza di vinaccia. C'è poi anche da considerare che la Finanza per motivi di controllo impedisce che si distilli il vino finchè non sia esaurita la distillazione della vinaccia, il che porta di conseguenza col ritardo del ritiro che i vini avariati che sono i primi a guastarsi perdono ogni valore anche agli effetti della distillazione con grave danno dei vinificatori obbligati al conferimento della aliquota di vino per distillazione. Opportuno sarebbe invece che sincronicamente la distillazione fosse fatta, anche per realizzare una economia.

Per tuttociò la materia andrebbe riveduta, magari sospendendosi la discussione di questo disegno di legge.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, ringrazia il camerata Capri Cruciani per la collaborazione tecnica data a questo disegno di legge.

Non può peraltro aderire nè alle richieste dal relatore fatte, nè alla proposta di sospensiva, anche perchè questa legge non è che corollario di quella che gli stessi viticoltori chiesero ed ottennero in difesa dei loro prodotti.

D'altra parte se il vinello in certe zone è una necessità, ciò non giustifica gli abusi che col vinello si sono fatti e per cui sono sorte attività speculative tutt'altro che commendevoli.

Il provento di questo progetto, che sarà di qualche milione di lire, potrà essere dato a vantaggio delle vinaccie, aumentando i premi esistenti.

Infine assicura che il Ministero delle finanze non è contrario al riesame di tutta questa importante materia, riesame naturalmente da farsi di concerto col Ministero dell'agricoltura.

CALZA BINI fa presente le condizioni in cui si trovano molti centri di produzione assai lontani dalle distillerie, per la consegna delle vinaccie. In molti paesi queste devono essere distrutte perchè non c'è possibilità di consegna, mancando i mezzi di trasporto o essendo i costi del trasporto addirittura proibitivi. Ora se non si provvede in maniera da lasciare un margine di utile, bisognerà pensare che per forza si dovrà ricorrere al vinello se non si vuole sciupare inutilmente un prodotto come questo.

CAPRI CRUCIANI, *Relatore*, ringrazia il Sottosegretario di Stato per le finanze per la dichiarazione fatta di voler devolvere alle vinaccie ciò che si toglie al vinello. Sa anche

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che la Finanza è pronta a studiare quegli accorgimenti tecnici necessari per cumulare la distillazione del vino e quella delle vinaccie.

Egli desidera che il trattamento fiscale alla distillazione sia equilibrato, riservando un trattamento di agevolazione fiscale eguale per questi prodotti, in modo da eliminare anche tanti controlli e consentire che si possano distillare congiuntamente vino, vinello e vinaccie riducendo la necessità di aggiungere acqua almeno parzialmente con apprezzabile economia di prezioso combustibile.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (1501)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, rileva che anche questo è un provvedimento ricorrente, ma per cifre di maggiore importanza. Le variazioni interessano i Ministeri delle finanze, degli esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina e delle corporazioni.

Vi è un maggior onere complessivo di lire 16 milioni in cifra tonda fra l'aumento delle spese e le diminuzioni. Giova però rilevare che sono state considerate fra le maggiori entrate 75 milioni che sono in corrispondenza dell'aumento di uguale importo disposto a favore del Ministero della Marina per particolari deficienze di cassa, di carattere transitorio, come meglio specificato nella relazione ministeriale.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 414, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41. (1505)

PESENTI ANTONIO, *Relatore*, osserva che si tratta di un provvedimento riguardante l'esercizio finanziario 1940-41 e comporta una maggiore assegnazione complessiva ai bilanci di taluni Ministeri, per un miliardo e 928 milioni di lire.

Rileva che 325 milioni sono occorsi per le spese dipendenti per le operazioni militari in Albania, e 11 milioni per erogazioni a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra.

Si tratta di spese inderogabili e pertanto il disegno di legge va approvato.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Petizione.

BACCARINI, *Relatore*, comunica che l'ex sergente Alessandro Evelino Ricci, congedato nel 1935 per infermità contratta in servizio, ha inviato petizione alla Camera, chiedendo che gli sia corrisposto l'aumento della pensione per il passaggio dalla seconda alla prima categoria, proposto dalla Commissione medica ospedaliera competente.

Ritiene che la domanda non possa essere accolta in quanto la legge stabilisce che l'annua pensione privilegiata ordinaria non deve superare — ciò che avverrebbe nel caso concreto — il massimo dell'ultima paga annua percepita dall'interessato.

Propone quindi che la petizione non sia presa in considerazione.

PRESIDENTE pone a partito tale proposta.

(È approvata).

La riunione termina alle 11.25.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modificazioni al Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 458, sui provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale. (1502)

ART. 1.

L'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, è così modificato:

« Fermo restando il disposto dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, modificato dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, per ogni film nazionale rispondente alle condizioni stabilite dai detti decreti, di metraggio non inferiore ai 1500 metri, la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche del Regno si effettui dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1948-XXVI, il Ministero della cultura popolare corrisponderà al produttore un premio pari al 12 per cento dell'introito lordo verificatosi per gli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato durante 4 anni dalla data della prima proiezione ».

ART. 2.

L'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 1° gennaio 1939-XVII, n. 458, è così modificato:

« In aggiunta ai premi di cui al precedente articolo, qualora detto introito superi lire 2,500,000, il Ministero della cultura popolare corrisponderà al produttore un ulteriore premio progressivo nella misura seguente:

il 15 per cento dell'introito oltre lire 2,500,000, fino a lire 4,000,000;

il 20 per cento dell'introito oltre lire 4,000,000, fino a lire 5,000,000;

il 25 per cento dell'introito oltre lire 5,000,000, a lire 6,000,000.

Inoltre per le pellicole la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche del Regno si effettui dal 1° settembre 1941-XIX al 30 giugno 1948-XXVI il Ministero della cultura popolare corrisponderà al produttore un ulteriore premio del 15 per cento sull'introito da oltre lire 6,000,000 fino a lire 10,000,000 ».

ART. 3.

L'articolo 4 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, è così modificato:

« Il Ministro per la cultura popolare ha facoltà di concedere speciali premi ai produttori di film nazionali i quali, a suo insindacabile giudizio, meglio si distinguano per particolari qualità etiche e pregi artistici, di concezione e di esecuzione.

Tali premi non possono essere assegnati a film la cui prima proiezione dati da meno di sei mesi e che non siano stati proiettati al pubblico nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Firenze, Napoli, Bologna e Palermo.

L'ammontare dei premi di cui al presente articolo non potrà eccedere per ogni esercizio finanziario, a cominciare da quello 1941-42, l'importo di lire 4,500,000 ».

ART. 4.

A favore della produzione di film nazionali, di formato normale 35 millimetri, sia documentari che spettacolari, anche se realizzati con il sistema dei disegni animati, di lunghezza non inferiore ai 300 metri e non superiore ai 1500 metri, la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche del Regno si effettui nel periodo 1° ottobre 1941-XIX al 30 giugno 1948-XXVI, è costituito un fondo pari al 4 per cento dell'introito lordo verificatosi per ogni spettacolo nel quale sia stato incluso uno o più dei film predetti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il fondo stesso non potrà superare l'importo di lire 6,000,000 per l'esercizio finanziario 1941-42, di lire 8,000,000 per l'esercizio finanziario 1942-43 e di lire 10,000,000 per ciascuno degli esercizi successivi.

Per l'accertamento della nazionalità del film e degli incassi realizzati, nonché per le modalità del pagamento dei premi di cui al presente articolo, valgono le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano al *Giornale* cinematografico dell'Istituto Nazionale Luce di cui al Regio decreto-legge 3 aprile 1926-IV, n. 1000 e al Regio decreto-legge 24 gennaio 1929-VII, n. 122, nè alle pellicole realizzate per scopi di pubblicità commerciale.

Per i documentari e per i film realizzati con il sistema dei cartoni animati, di lunghezza superiore ai 1500 metri, saranno applicate le disposizioni vigenti per i film di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061.

ART. 5.

Il fondo di cui all'articolo precedente sarà ripartito entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro per la cultura popolare, su proposta di una Commissione da lui nominata e composta dal direttore generale per la cinematografia che la presiederà, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante dell'Istituto Nazionale Luce e da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo.

ART. 6.

Con la legge di bilancio sarà provveduto alla iscrizione, a partire dall'esercizio 1941-42, di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per la costituzione del fondo di cui all'articolo 4 della presente legge.

ART. 7.

I film di cui all'articolo 4 aventi carattere documentario rientrano, ai fini della proiezione obbligatoria e del controllo e della disciplina della loro produzione e distribuzione, fra le pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 aprile 1926-IV, n. 1000, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1117.

I provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto-legge sono adottati con decreto del Ministro della cultura popolare, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 5.

ART. 8.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1941-XIX, n. 305, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1940-41. (1461)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1941-XIX, n. 305, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1940-1941.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1941-XIX, n. 310, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41. (1462)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1941-XIX, n. 310, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 368, concernente l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1940-41 della somma di lire 12,000,000 da erogare a favore del Dopolavoro delle Forze armate dello Stato per attività assistenziali straordinarie connesse allo stato di guerra. (1465)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 368, concernente l'iscrizione nello stato di previsione

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1940-41, della somma di lire 12,000,000 da erogare a favore del Dopolavoro delle Forze Armate dello Stato per attività assistenziali straordinarie connesse allo stato di guerra.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1941-XIX, n. 511, contenente nuove misure fiscali sugli oli di semi. (1470)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1941-XIX, n. 511, contenente nuove misure fiscali sugli oli di semi.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 maggio 1941-XIX, n. 411, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41. (1471)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 maggio 1941-XIX, n. 411, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri ed al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (1473)

ART. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'interno e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1941-1942, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella A.

ART. 2.

Nel bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1941-1942, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella B.

ART. 3.

È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42, della somma di lire 12,000,000 per l'impianto ed il funzionamento di un laboratorio per la produzione dei vaccini contro il tifo esantematico.

ART. 4.

Per l'erogazione di sussidi a favore del clero congruato è autorizzata la spesa di lire 4,000,000 da inscrivere, con decreti del Ministro delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio 1941-42.

TABELLA A

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1941-42

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 252-bis (*Di nuova istituzione*). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Segreteria del Collegio peritale per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione dei valori dei titoli industriali ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione (articolo 9 del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739). L. 20,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Capitolo n. 340-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Indennità di soggiorno al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte di fabbricazione distaccato in Albania	L.	250,000 —
Capitolo n. 446-bis (<i>Di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Amministrazione dei servizi per la finanza locale »</i>). — Assegnazione straordinaria per i provvedimenti previsti dall'articolo 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383	»	85,000,000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>85,270,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 252. — Spese per il funzionamento del Collegio peritale per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione del valore dei titoli, ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione, ecc.	L.	20,000 —
Capitolo n. 318. — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte di fabbricazione, ecc.	»	250,000 —
Totale delle diminuzioni	L.	<u>270,000 —</u>

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Capitolo n. 31. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc.	L.	68,901,250 —
Capitolo n. 109-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Spese per l'impianto ed il funzionamento del laboratorio per la produzione dei vaccini contro il tifo esantematico	»	12,000,000 —
Totale	L.	<u>80,901,250 —</u>

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 50 (<i>Modificata la denominazione</i>). — Personale avventizio — Retribuzioni, aggiunta di famiglia e assegni personali — Assicurazioni obbligatorie — Indennità di licenziamento	L.	23,120,000 —
Capitolo n. 50-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Sussidi al personale avventizio in attività di servizio o che abbia cessato dal servizio medesimo ed alle rispettive famiglie	»	180,000 —
Capitolo n. 50-ter (<i>Di nuova istituzione</i>). — Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio	»	1,100,000 —
Capitolo n. 50-quater (<i>Di nuova istituzione</i>). — Spese per viaggi, missioni e trasferimenti del personale avventizio	»	600,000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>25,000,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 38. — Personale lavorante — Paghe, ecc.	L.	<u>25,000,000 —</u>
---	----	---------------------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA B.

TABELLA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1941-42

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 15-bis (*Di nuova istituzione*). — Proventi dalla vendita dei generi di monopolio nelle nuove provincie e nei territori occupati — Proventi diversi relativi ai suddetti servizi. L. 20,000,000 —

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 52-bis (*Di nuova istituzione*). — Spese per i servizi dei monopoli nelle nuove provincie e nei territori occupati e rimborsi vari inerenti ai servizi medesimi. L. 20,000,000 —

Assegnazione in uso all'Istituto per gli studi di politica internazionale del palazzo Clerici in Milano e assegnazione di contributi per il restauro e la sistemazione del detto edificio e per il funzionamento dell'Istituto. (1475)

ART. 1.

Il palazzo Clerici in Milano, sito in Via Clerici 3-5, distinto al Catasto urbano con il mappale 2245 sub. 1, di piani 3 e vani 174, è assegnato in uso all'Istituto per gli studi di politica internazionale per le proprie finalità culturali e per la durata di anni 50 a far tempo dal 1° luglio 1941-XIX.

ART. 2.

Per il restauro del palazzo di cui all'articolo 1 della presente legge e per la sistemazione del medesimo agli usi cui è destinato, è assegnata la somma di lire 2.800.000 da iscriversi nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze e da corrispondersi in rate in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. I lavori saranno eseguiti sotto la vigilanza del Genio Civile su progetto da approntarsi a cura del detto Istituto e da approvarsi dal Ministro delle finanze di concerto con quello dei lavori pubblici.

Per le spese inerenti al funzionamento dell'Istituto di cui sopra è autorizzata la corresponsione di un contributo annuo di

lire 500.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per dieci esercizi finanziari consecutivi a partire da quello 1941-42 e fino a quello 1950-51. Il contributo di cui all'articolo 17 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1443, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 36, continuerà ad essere corrisposto fino a tutto l'esercizio finanziario 1950-51.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

Gli atti da stipulare in applicazione dell'articolo 1 della presente legge verranno assoggettati all'imposta fissa di registro e a quella di trascrizione ipotecaria di lire 20 ciascuna e ai diritti catastali in misura minima, restando salvi gli emolumenti spettanti al Conservatore delle ipoteche e i diritti e compensi dovuti all'Ufficio del registro.

Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale da lire 1 miliardo a lire 2 miliardi. (1476)

ART. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I. R. I.) è elevato da 1 a 2 miliardi di lire.

La somma necessaria per tale aumento è prelevata dagli avanzi conseguiti dall'Ente negli smobilizzi effettuati in questi ultimi anni e dalle riserve della sua situazione patrimoniale, anche risultanti da una valutazione delle partecipazioni possedute più adeguata in confronto all'opera di riorganizzazione delle aziende dell'Istituto compiuta e alle quotazioni correnti per i titoli di largo mercato.

Dagli avanzi stessi è prelevata l'ulteriore somma di lire 60 milioni per essere destinata ad opere di preparazione professionale tecnica e di assistenza sociale.

Al prelevamento di cui al comma precedente sarà dato corso secondo norme da approvarsi dal Ministro delle finanze, d'intesa col Ministro delle corporazioni.

Il limite di 1 miliardo di lire di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 905, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 637 è elevato a 2 miliardi di lire.

ART. 2.

L'articolo 9 del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 905, è così modificato:

« Gli utili netti annuali, determinati ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 8, saranno destinati come appresso:

il 20 per cento alla formazione del fondo di riserva ordinaria, regolato dalle norme statutarie;

il 15 per cento per la preparazione alle carriere direttive industriali di giovani o tecnici sperimentati, nonché per le opere di preparazione professionale tecnica e di assistenza sociale che saranno istituite col fondo di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge;

il residuo 65 per cento al Tesoro dello Stato, al quale verrà versato entro un mese dall'approvazione del bilancio ».

ART. 3.

Con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, su proposta dei Ministri delle finanze e delle corporazioni, saranno approvate le modificazioni da apportare allo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale in applicazione della presente legge.

Il decreto medesimo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Estensione del beneficio tributario di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, alle concentrazioni dei portafogli assicurativi di rappresentanze di imprese estere in Italia, che si attueranno fino alla cessazione dello stato di guerra. (1477)

ARTICOLO UNICO.

Gli atti di concentrazione di portafogli assicurativi delle rappresentanze di compagnie straniere in Italia, che si attueranno fino alla cessazione dello stato di guerra, beneficiano della riduzione ad un quarto delle normali imposte di registro ed ipotecarie, prevista, per gli atti di fusione di società commerciali, dall'articolo 4 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283.

Non sono, però, restituibili le imposte di registro ed ipotecarie già percepite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi romani con sede in Roma. (1478)

ARTICOLO UNICO.

L'annuo contributo dello Stato, stanziato nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale a favore dell'Istituto di Studi Romani in Roma, è aumentato da lire 400,000 a lire 800,000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Aumento del limite massimo dei fondi di riserva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. (1479)

ART. 1.

L'articolo 10, 1° e 3° comma, del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3474, è modificato come segue:

« Per ciascuna Azienda dei monopoli di Stato è istituito un fondo di riserva per le spese impreviste, formato con assegnazioni da farsi nei singoli esercizi in ragione del 2 per

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

cento dei prodotti di carattere industriale e commerciale delle Aziende stesse.

« Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto lire 100,000,000 per l'Azienda tabacchi, lire 20,000,000 per quella dei sali e lire 3,000,000 per quella del chinino di Stato. Le somme prelevate dai fondi di riserva delle singole Aziende saranno reintegrate mediante appositi stanziamenti da approvarsi con la procedura stabilita per le variazioni di bilancio ».

ART. 2.

L'articolo 22, 3° comma, del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1342, è così modificato:

« Il limite massimo del fondo di riserva è stabilito nella somma di lire 5,000,000 ».

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 586, contenente norme per la consegna dei Buoni del Tesoro novennali 5 per cento 1950-XXVIII, sottoscritti nell'Africa Orientale Italiana, e assegnazione degli eventuali premi ad essi pertinenti. (1485)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 586, contenente norme per la consegna dei buoni del Tesoro novennali 5 per cento 1950-XXVIII, sottoscritti nell'Africa Orientale Italiana, e l'assegnazione degli eventuali premi ad essi pertinenti.

Agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra. (1492)

ART. 1.

Sono esenti dall'imposta di successione, fino all'importo di lire 25,000 imponibile, le quote nette devolute alla linea retta ascendente o discendente ed al coniuge superstite nelle successioni:

1°) dei militari e delle altre persone addette all'esercito ed all'armata morte in guerra dall'11 giugno 1940-XVIII;

2°) dei militari e delle altre persone addette all'esercito ed all'armata, morte per

causa di ferita riportata o di malattia contratta a causa della guerra a decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII e sempre che la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata o la malattia fu contratta;

3°) di qualunque altra persona uccisa dal nemico dall'11 giugno 1940-XVIII, nel corso delle ostilità.

Quando il valore della quota netta ecceda le lire 25,000, ma non le lire 75,000, saranno dedotte dall'importo imponibile le prime lire 25,000 e l'imposta di successione verrà applicata sulla differenza in base alla aliquota ad essa corrispondente.

Non concorrono a formare il valore della quota netta le somme, i valori e gli oggetti di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 180.

La denuncia delle dette successioni dovrà essere corredata da un certificato dell'Autorità militare attestante la sussistenza delle circostanze rispettivamente indicate ai numeri 1, 2, 3.

ART. 2.

Sono equiparati ai morti in guerra od a causa della guerra i militari e le altre persone indicate ai numeri 1 e 2 dell'articolo 57 del Libro 1° del Codice civile, dei quali sia stata dichiarata o la morte presunta, a norma dell'articolo 59, o l'assenza, a norma dell'articolo 60 del Libro stesso, in dipendenza di operazioni belliche avvenute dall'11 giugno 1940-XVIII.

ART. 3.

Le maggiorazioni stabilite nei riguardi dell'autore della successione dall'articolo 2, e, nei riguardi degli eredi e legatari, dall'art. 3 del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, allegato B, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, non sono applicabili alle successioni delle persone di cui agli articoli precedenti, indipendentemente dall'ammontare della quota ereditaria, o del legato.

ART. 4.

Le imposte di successione già pagate e che in virtù degli articoli 1, 2 e 3 non sono dovute, saranno restituite su domanda degli interessati da presentarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Autorizzazione a cedere a titolo gratuito al Governo svedese un'area demaniale sita a Valle Giulia in Roma, da destinare alla costruzione di un immobile per sede dell'Accademia svedese e concessione di agevolazioni fiscali. (1493)

ART. 1.

Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, è autorizzato, in applicazione dell'accordo stipulato in Roma tra il Governo italiano ed il Governo svedese mediante scambio di note in data 21 dicembre 1937-XVI, approvato con Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 340, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1145, a cedere a titolo gratuito al Governo svedese l'area demaniale sita a Valle Giulia in Roma, della superficie di mq. 3303.41, distinta in catasto al foglio 153 con i mappali 6336, 6337, 6332 parte, 6333 parte e 6334 parte, sulla quale il Governo svedese costruirà un immobile da destinare a sede dell'Accademia svedese.

ART. 2.

L'atto da stipularsi per la gratuita cessione di cui all'articolo precedente, verrà approvato con decreto interministeriale e sarà esente da qualsiasi imposta, tassa e spesa.

ART. 3.

L'immobile che verrà costruito sull'area di cui all'articolo 1 della presente legge sarà esente da imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura, compresi i tributi a favore della provincia, del Governatorato o di altri Enti.

Saranno altresì esenti dall'imposta di consumo i materiali da impiegarsi nella costruzione e nelle riparazioni dell'immobile, nonchè i mobili destinati all'arredamento dei locali dell'Accademia, il gas-luce e l'energia elettrica consumati nei locali stessi.

I materiali, mobili, libri od altri oggetti eventualmente da importare per la costruzione, l'arredamento e la gestione dell'Istituto non saranno soggetti ai dazi doganali nè alle vigenti restrizioni alle importazioni.

Modificazioni al testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni e agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche ed urbane. (1494)

CAPO I.

MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL NUOVO CATASTO DEI TERRENI.

ART. 1.

Al testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

1°) L'articolo 55 è modificato come segue:

« Le domande di voltura sono fatte sopra modulo a stampa fornito dalla Amministrazione e sono presentate all'Ufficio del Registro o delle Successioni insieme con gli atti, civili o giudiziali, da sottoporsi alla registrazione, con apposita copia od estratto di essi in carta libera, e per le denunce di trasferimenti in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione.

« Alla domanda di voltura inoltre deve essere allegato un certificato dal quale risulti la ditta cui in catasto è iscritto ciascun immobile da volturare e gli altri elementi che catastalmente servono a individuare l'immobile.

« Qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, alla domanda di voltura devono essere pure unite le copie degli altri atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi.

« Qualora manchino tali documenti, deve essere unita una dichiarazione della parte nel cui interesse è chiesta la voltura dalla quale risulti la cronistoria di quei passaggi. In tale caso nella voltura si fa constare che la sua esecuzione avviene ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto. L'Ufficio Tecnico Erariale notifica la eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato.

« Il certificato catastale previsto dal secondo comma è rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale ovvero dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette in esenzione di tutti i diritti catastali fermo restando il

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

pagamento della tassa di bollo e dei diritti di scritturazione.

« Il Procuratore del Registro, nei modi e termini stabiliti dal Regolamento, trasmette all'Ufficio tecnico erariale le domande di voltura con gli atti ad esse allegati, occorrenti per la esecuzione delle volture ».

2°) L'articolo 56 è sostituito dal seguente:

« I notari ed in genere i pubblici funzionari all'uopo incaricati non possono redigere atti pubblici od autenticare private scritture riguardanti trasferimenti di beni immobili, se dalle parti non sia esibito loro il certificato catastale previsto dal 2° comma del precedente articolo 55, nonchè, se del caso, gli atti o la dichiarazione previsti dal 3° e 4° comma dello stesso articolo, e, quando si tratti di frazionamento di particella, anche il tipo prescritto dal seguente articolo 57.

« Negli atti redatti o autenticati gli immobili trasferiti devono essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto e deve essere fatto esplicito riferimento al certificato catastale nonchè agli altri atti esibiti dalle parti ai sensi del precedente comma ».

3°) L'articolo 57 è sostituito dal seguente:

« Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, geometra o perito agrimensore.

« Tale estratto deve essere firmato dalle parti interessate, o, per esse, da persona dalle medesime parti delegata, la quale potrà essere anche il tecnico incaricato della redazione del tipo.

« Se il tipo presentato non è regolare ed il tecnico che l'ha firmato non procede alla sua rettifica nel termine di tempo che gli è prefisso dall'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, questa vi provvede d'ufficio a spese del tecnico.

« L'importo di tali spese viene iscritto dal Procuratore del Registro sopra apposito campione per operarne il recupero ».

4°) È aggiunto il seguente articolo 57-*bis*:

« Le copie ed estratti di cui al primo comma dell'articolo 55, se le parti non provvedono a fornirli, sono fatti in carta libera dal Procuratore del Registro, al quale, in tal caso, sono dovuti i compensi stabiliti dalla

tabella B annessa al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011.

« Tali compensi vengono liquidati all'atto della registrazione e sono dovuti anche quando la registrazione sia fatta senza pagamento d'imposta.

« Se per la insufficienza o la imperfezione degli atti o del tipo di frazionamento, prodotti per la esecuzione delle volture, queste non possono essere eseguite, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti a presentare, entro il termine di giorni trenta, gli altri atti necessari, ovvero a regolarizzare, entro lo stesso termine di tempo, gli atti ed i tipi già esibiti e riconosciuti imperfetti.

« Se le parti non forniscono quanto loro è richiesto, vi provvede l'Ufficio tecnico erariale, ponendo a carico delle parti le spese occorse il cui importo viene iscritto dal Procuratore del Registro sopra apposito campione per operarne il recupero ».

5°) L'articolo 60 è sostituito dal seguente:

« Coloro che non osservino le disposizioni di cui:

a) ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 55 o quelle di cui agli articoli 56, 57 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 50 a lire 1000;

b) all'articolo 57-*bis* sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 10 a lire 50.

« L'accertamento delle violazioni alle disposizioni degli articoli 55, 56 e 57 spetta ai Procuratori del Registro o agli Ingegneri capi degli Uffici tecnici erariali o ai Capi delle Sezioni staccate degli Uffici tecnici erariali. Quello delle violazioni alle disposizioni dell'articolo 57-*bis* è di competenza esclusiva degli Ingegneri Capi degli Uffici tecnici erariali o dei Capi delle Sezioni staccate degli Uffici tecnici erariali.

« Il relativo processo verbale è trasmesso all'Intendente di Finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4 ».

ART. 2.

Le spese per quanto occorre al funzionamento delle Commissioni censuarie provinciali sono a carico delle rispettive provincie, quelle per il funzionamento delle Commissioni censuarie comunali sono a carico dei rispettivi comuni.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 3.

Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali è dovuta per ciascun giorno di adunanza un'indennità in misura di lire venticinque al lordo della ritenuta del doppio dodici per cento.

Tale indennità si computa per ciascun giorno di adunanza, anche se nella medesima giornata abbiano luogo più riunioni.

Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennità di viaggio e di soggiorno:

a) per i membri che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni;

b) per i membri che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado 6° dell'ordinamento gerarchico.

Le stesse indennità spettano per le eventuali missioni che i membri delle Commissioni debbono compiere fuori del capoluogo di provincia, per l'espletamento degli incarichi attribuiti alle Commissioni.

Le indennità di soggiorno di cui ai due precedenti commi sono soggette alle riduzioni di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 e successive modificazioni, nonché a quella di cui al Regio decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491.

La indennità di cui al primo comma non è cumulabile colla diaria di soggiorno fuori residenza.

ART. 4.

Le mappe catastali possono essere anche altimetriche.

L'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali è autorizzata a formare, mediante riduzione della mappa, carte catastali in scala minore di quelle indicate dall'articolo 3 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572.

CAPO II.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I TRASFERIMENTI DI PICCOLE PROPRIETÀ RUSTICHE ED URBANE.

ART. 5.

Per i trasferimenti per atti tra vivi a titolo oneroso di fondi rustici compreso qualsiasi genere di proprietà rurale anche se non fatti a scopo di arrotondamento della pro-

prietà fondiaria oppure di fabbricati del valore fino a lire 1000 e da lire 1000 a lire 5000 le imposte di registro ed ipotecarie, la tassa di bollo ed i diritti catastali sono dovuti nelle seguenti misure:

Registro.

Per valore fino a lire 1000..	imposta	1 %
Per valore superiore a lire		
1000 ma non a lire 5000	»	2 %

esclusa qualunque altra riduzione contemplata dalla tariffa allegato A, annessa alla legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269 e successive modificazioni.

Trascrizione ipotecaria.

Imposta 1 per cento, con deroga alla disposizione contenuta nelle avvertenze generali apposte in calce alla tariffa allegato A, annessa alla legge sulle tasse ipotecarie 30 dicembre 1923-II, n. 3272, che stabilisce per ogni formalità la tassa minima di lire 10.

Qualora l'importo delle imposte di registro e di trascrizione presenti la frazione di una lira, tale frazione è arrotondata a lire una.

Bollo.

Per originale, atto pubblico o scrittura privata:

Per ogni foglio	tassa L.	4
Per la copia o secondo originale ad uso registro, per la copia ad uso ipoteche, per le note ipotecarie e per la copia al compratore:		
Per ogni foglio	»	» 1
Per marca voltura	»	» 1

Le riduzioni delle tasse di bollo sono estese alle domande, agli atti e ai documenti che ai sensi del Regio decreto 28 marzo 1929-VII, n. 449, si presentano agli Uffici dei Libri fondiari, nonché ai decreti dei giudici tavolari quando si riferiscono e ordinano solamente la intavolazione del diritto di proprietà, in ordine ai trasferimenti di cui sopra.

Sono esenti dalla tassa di bollo gli allegati esclusivamente necessari agli atti di trasferimento di cui all'articolo 2, compresi i tipi di frazionamento.

Diritti catastali.

Per valore fino a lire 1000 . .	L.	0.50
Per valore superiore a lire 1000		
ma non a lire 5000	»	1 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 6.

Qualora, in seguito all'accertamento del valore venale del fondo trasferito ai sensi dell'articolo 33 della legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive modificazioni, il valore del trasferimento venga a risultare superiore ai limiti indicati nel precedente articolo 5 sono dovute:

a) per i valori che siano risultati superiori a lire 1000 ma non a lire 5000 le imposte riferibili allo scaglione relativo a valori superiori a lire 1000 ma non a lire 5000;

b) per i valori che siano risultati superiori a lire 5000, le normali imposte di registro ed ipotecarie, nonché la normale tassa di bollo ed i normali diritti di voltura.

Anche le tasse complementari di bollo sono riscosse in modo virtuale.

ART. 7.

Gli onorari e diritti notarili dovuti a norma delle vigenti disposizioni per gli atti di trasferimenti tra vivi ed a titolo oneroso riguardanti fondi rustici, compreso qualsiasi genere di proprietà rurale anche se non fatti a scopo di arrotondamento della proprietà fondiaria oppure di fabbricati del valore fino a lire 500, e da lire 500 a lire 1000, sono ridotti:

a) per i trasferimenti suddetti fino al valore di lire 500, ad un terzo;

b) per i trasferimenti suddetti per valori superiori a lire 500 ma non a lire 1000, alla metà.

La detta riduzione non si applica all'onorario proporzionale spettante per il ricevimento dell'atto e ai diritti di iscrizione al repertorio.

ART. 8.

Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV, numero 2245.

Modificazione al regime fiscale della distillazione del vinello. (1495)

ART. 1.

Il Regio decreto-legge 8 dicembre 1932-XI, n. 1584, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 352, è abrogato.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (1501)

ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina e delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

ART. 3.

Il fondo annuo autorizzato con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, per la corresponsione di premi di nuzialità e natalità, è aumentato per l'esercizio finanziario 1941-42, della ulteriore somma di lire 2,000,000 da erogare ai sensi dell'articolo 5 - primo comma - del Regio decreto-legge medesimo.

ART. 4.

È autorizzata l'iscrizione di lire 7,665,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1941-42, per occorrenze relative all'impianto ed al funzionamento dei servizi del Governo della Dalmazia.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA A.

**TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1941-42**

a) *In aumento* :

Capitolo n. 379. — Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'Africa Italiana per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei Corpi, ecc. L. 75,000,000

b) *Modifiche di denominazioni* :

Capitolo n. 126. — Contributi di enti diversi nelle spese di mantenimento dei Regi conservatori di musica.
Capitolo n. 245. — Somma da versare dal Ministero dell'aeronautica per le spese di costruzione di un aero-idroscalo in località « La Magliana » in Roma, da effettuarsi dal Ministero dei lavori pubblici, negli esercizi finanziari dal 1936-37 al 1942-43 (articolo 2 del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1528 — 6^a rata annuale; articoli 2 e 3 della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 888 — 2^a rata annuale).

TABELLA B.

**TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1941-42**

MINISTERO DELLE FINANZE.

In aumento :

Capitolo n. 41. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	125,000
Capitolo n. 60. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ecc.	»	332,000
Capitolo n. 63-bis (di nuova istituzione). — Spese casuali del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra	»	36,000
Capitolo n. 88-bis (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni »). — Spese per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni (articolo 78 del Regio decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741)	»	170,000
Capitolo n. 88-ter (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni	»	80,000
Capitolo n. 123. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Corte dei conti — Servizi metropolitani).	»	43,000
Capitolo n. 156. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. della Ragioneria generale dello Stato, ecc. nonchè degli uffici dipendenti	»	2,000,000
Capitolo n. 241. — Fitto di locali per gli uffici esterni del catasto e dei servizi tecnici erariali	»	1,750,000
Capitolo n. 243-bis (di nuova istituzione). — Spese per la formazione e per il rilascio di planimetrie relative al nuovo catasto edilizio urbano	»	500,000
Capitolo n. 431-bis (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Governo della Dalmazia »). — Personale — Stipendi, retribuzioni ed assegni vari di carattere continuativo	»	630,000

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Capitolo n. 431-ter (di nuova istituzione). — Indennità e rimborso di spese per missioni	L.	800,000
Capitolo n. 431-quater (di nuova istituzione). — Sussidi al personale addetto al Governo della Dalmazia	»	15,000
Capitolo n. 431-quinquies (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Governo della Dalmazia	»	220,000
Capitolo n. 431-sexies (di nuova istituzione). — Assegni ai Commissari distrettuali e comunali	»	500,000
Capitolo n. 431-septies (di nuova istituzione). — Soccorsi ad enti e cittadini del territorio della Dalmazia	»	400,000
Capitolo n. 431-octies (di nuova istituzione). — Spese di rappresentanza	»	200,000
Capitolo n. 431-novies (di nuova istituzione). — Spese riservate	»	200,000
Capitolo n. 431-decies (di nuova istituzione). — Spese varie relative al funzionamento della Sede di Governo e dei dipendenti uffici	»	400,000
Capitolo n. 431-xi (di nuova istituzione). — Spese di impianto della Sede di Governo	»	1,000,000
Capitolo n. 431-xii (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la gestione temporanea di enti economici e scientifici	»	2,000,000
Capitolo n. 431-xiii (di nuova istituzione). — Spese di esercizio di mezzi di locomozione terrestri e marittimi	»	1,300,000
Totale	L.	<u>12,701,000</u>

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 65-bis (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento dei compartimenti marittimi dell'Albania	L.	2,000,000
Capitolo n. 69-bis (di nuova istituzione). — Riparazioni, esercizio e manutenzione di automezzi per la Regia Luogotenenza generale in Albania	»	400,000
Totale degli aumenti	L.	<u>2,400,000</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 64. — Spese per il funzionamento della Luogotenenza Generale, ecc. in Albania e degli Uffici provinciali dipendenti	L.	400,000
Capitolo n. 84. — Spese dipendenti dall'accordo italo-albanese, ecc.	»	2,000,000
Totale delle diminuzioni	L.	<u>2,400,000</u>

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 50-bis (di nuova istituzione). — Sussidi agli insegnanti delle scuole rurali, in servizio o cessati dall'ufficio, alle loro vedove, ai loro genitori e agli orfani, compresi i maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro	L.	50,000
--	----	--------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 49. — Spese per i servizi amministrativi e commissioni relative, ecc. (<i>Spese rurali</i>)	L.	50,000
---	----	--------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Capitolo n. 62. — Premi di nuzialità e natalità L. 2,000,000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

In aumento:

Capitolo n. 81. — Opere da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di altri enti in virtù di leggi speciali L. 668,300

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

In aumento:

Capitolo n. 80-bis (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato nelle spese di avviamento e di organizzazione dell'Ente autonomo del porto di Napoli (art. 5 della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500 - 3^a delle cinque rate) L. 1,000,000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 59. — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. L. 20,000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 37. — Servizi di artiglieria, ecc. L. 10,000

Capitolo n. 38. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc. » 10,000

Totale delle diminuzioni L. 20,000

MINISTERO DELLA MARINA.

In aumento:

Capitolo n. 80. — Fondo scorta per le Regie navi, ecc. L. 75,000,000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 5. — Personale avventizio, ecc. - Retribuzioni L. 280,000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 3. — Stipendi, ecc. al personale dei ruoli provinciali L. 280,000

**Conversione in legge del Regio decreto-legge
19 maggio 1941-XIX, n. 414, concernente
maggiori assegnazioni agli stati di previsione
della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio
finanziario 1940-41. (1505)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 414, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

